Unioni di fatto e Unione bancaria

Angelo Baglioni

Pavia, 25 Settembre 2013

UBE: building blocks

- SSM (Single Supervisory Mechanism): trasferimento della vigilanza bancaria alla BCE (ottobre 2014)
- Sistema europeo di gestione delle crisi bancarie (Single Resolution Mechanism) (gennaio 2015)
- Schema europeo di assicurazione dei depositi (quando?)

(Basilea III: requisiti su patrimonio, liquidità, leva)

SSM: perchè?

- Uniformità nella applicazione delle regole di vigilanza
- Banche cross-border: necessità di avere un unico interlocutore
- Requisito per interventi diretti dell'ESM nella ricapitalizzazione delle banche (spezzare il legame nazionale bilanci pubblici – bancari)
- Dotare BCE delle informazioni per fare LLR

Cipro insegna: unione bancaria urgente

- Occorre maggiore uniformità nella vigilanza.
 Banche cipriote:
 - assets oltre otto volte il PIL
 - forte concentrazione sul rischio-Grecia (contraccolpo del PSI marzo 2012)
 - riciclaggio denaro sporco?
- Occorrono regole chiare di gestione delle crisi bancarie. Eurogruppo (15/16 marzo 2013):
 - improvvisazione
 - PSI sui depositi sotto i 100.000 euro: contraddice Direttiva; rischio bank run e contagio ad altri paesi

SSM

- Trasferimento alla BCE di:
 - autorizzazione all'attività bancaria,
 - rispetto dei requisiti patrimoniali ("Il pilastro"),
 - rispetto dei requisiti di liquidità e leva,
 - controllo su base consolidata dei conglomerati
 - intervento tempestivo (sanzioni)
- Altri compiti restano alle autorità nazionali:
 - protezione del consumatore
 - contrasto al money laundering

SSM: su quali banche?

Supervisione diretta della BCE solo per banche significative:

- attivo > 30 miliardi
- attivo/PIL > 20%
- tra le tre più grandi banche del paese di origine
- forte presenza cross-border
- riceve assistenza da ESM
- BCE può portare sotto supervisione diretta qualunque banca

Governance - Accountability

- Separazione tra politica monetaria e vigilanza:
 - Supervisory Board separato dal Governing Council
 - Separazione amministrativa

Rapporti periodici e audizioni presso
 Parlamento UE e Consiglio (Eurogruppo)

Rapporti paesi in - out

- Un paese out può volontariamente aderire al SSM:
 - trasferisce vigilanza alla BCE e nomina un membro nel Supervisory Board
- EBA assicura il coordinamento tra paesi in e out:
 - uniformità di regole (single rulebook) e di applicazione

Gestione delle crisi bancarie

- Principio generale:
 - Salvataggi bancari generano alti costi: aiuti di stato per 4500 mld. (37% di PIL) in UE (2008 - 2011) + moral hazard
 - Fallimenti hanno impatto sistemico
 - Occorre una procedura speciale per gestire le crisi, che assicuri la continuità della banca, ma imponga costi agli azionisti, creditori, manager

Bail-in

- Ordine di partecipazione alle perdite:
 - Azioni, obbligazioni subordinate, depositi delle grandi imprese
 - Obbligazioni senior, depositi delle piccole imprese e delle persone (esclusi quelli sotto 100.000 euro)
 - Intervento del Single Resolution Fund (dote: 55 mld. entro 10 anni)
 - Intervento del Fondo di stabilità europeo ESM (limite: 60 mld.)
- Possibilità per le autorità nazionali di esentare dal bail-in alcune passività: minaccia al «levelling the playing field»

Governance...

- ECB segnala la situazione di difficoltà di una banca
- Piano di gestione della crisi elaborato dal Single Resolution Board, composto da: BCE, Commissione, autorità dei paesi dove la banca è presente
- La Commissione decide se dare via libera al piano presentato dal Board e utilizzare il S.R.Fund
- Le autorità nazionali realizzano il piano, sotto la supervisione del Board
- ESM decide se intervenire, su richiesta del paese interessato (Consiglio ESM: ministri delle Finanze)

...governance

- Meccanismo decisionale complesso:
 - negoziazione politica
 - dispersione di responsabilità
 - ritardi decisionali (crisi bancarie esigono decisioni rapide)
- Alternativa: affidare la gestione delle crisi alla BCE (LLR e supervisore), oppure a un Fondo europeo di assicurazione e gestione delle crisi (tipo FDIC statunitense)
- Stati membri disposti a cedere sovranità nei controlli (regole e supervisione) ma non nella gestione di risorse comuni (S.R.Fund, ESM, assicurazione depositi)

ESM

- Condizioni per contributo dell'ESM alla ricapitalizzazione (eligibility):
 - lo Stato interessato non è in grado di provvedere da solo,
 - il contributo dell'ESM è indispensabile per la stabilità dell'area euro,
 - la banca interessata ha rilevanza sistemica.
- Contributo dello Stato membro (burden sharing):
 - se coeff. patrim. < 4,5%, fornisce capitale per portare coeff.patrim. a quel livello;
 - se coeff. patrim. > 4,5%, contribuisce per il 20% alle risorse pubbliche impiegate
- **Conditionality**: misure definite nel MoU (problema di coordinamento con Piano di gestione elaborato dal *S.R.Board*)
- Obiettivo: ridurre al minimo la probabilità e l'entità dell'intervento

Assicurazione dei depositi

- Prime due Direttive: tutti i paesi membri hanno un sistema di assicurazione, con 100.000 euro di copertura
- Proposta di Direttiva (2010): armonizzazione dei sistemi nazionali:
 - funding ex ante
 - premi fair
 - tempi di rimborso più rapidi
 - maggiori informazioni alla clientela
- Nessun progetto immediato di creazione di un sistema europeo di assicurazione

Conclusioni

- Positivo il trasferimento della vigilanza alla BCE
- Sistema europeo di **gestione delle crisi** bancarie:
 - positivo il passaggio a regole uniformi,
 - governance complessa e poco efficiente
- Assicurazione europea dei depositi: nulla di fatto
- Legame perverso rischio bancario sovrano è destinato a restare:
 - bail-in colpisce prevalentemente creditori domestici (interbancario è escluso)
 - governo nazionale incentivato/obbligato a intervenire
 (S.R.Fund limitato e burden-sharing per intervento ESM)